

«LA PEINE A COMMENCÉ, DÈS LORS, À DEVENIR LA PÉNITENCE»:
TANCREDI CANONICO PENALISTA EUROPEO

Ida Ferrero
Università di Torino
ida.ferrero@unito.it

«La peine a commencé, dès lors, à devenir la pénitence»: con queste parole Tancredi Canonico indicava, in occasione del Congresso Penitenziario internazionale di San Pietroburgo¹, la svolta avvenuta nella concezione della pena con l'affermarsi del pensiero cristiano. Solo allora, a suo avviso, si era conseguita la consapevolezza che un ravvedimento del colpevole si potesse ottenere attraverso l'espiazione e la comprensione del male perpetrato². Le parole pronunciate in quel consesso internazionale rappresentavano una tappa di un lungo percorso di impegno come studioso e come politico volto ad un rinnovamento delle condizioni di vita carceraria, non solo in Italia ma anche in Europa. La carriera accademica del professore di diritto penale Tancredi Canonico fu segnata fin dagli albori da interessi non strettamente limitati all'ambito locale ma rivolti verso l'Europa: infatti, subito dopo l'esame di aggregazione alla Facoltà torinese, ebbe l'opportunità di compiere un viaggio in Europa che gli permise di conoscere il giurista tedesco Mittermaier³. A seguito di questo incontro, si avviò una corrispondenza tra i due che testimonia l'interesse di entrambi ad ampliare la conoscenza delle opere giuri-

¹ Gli atti del congresso sono stati pubblicati nel volume del 1890 intitolato *Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo*, Roma, 1890. Canonico partecipò altresì a numerosi altri convegni, tra cui quelli che si tennero Bruchsal e a Stoccolma: la memoria relativa al tema dell'isolamento carcerario venne pubblicata anche negli atti dell'Accademia delle Scienze di Torino (Canonico 1876, pp. 237-249) e, nel 1877, come opuscolo (Canonico, 1877).

² Canonico, 1891, p. 6 dove affermava che «la foi que, par la souffrance, on peut expier les crimes; que, par la souffrance, l'homme peut se racheter: car la souffrance le pousse à rentrer en soi-même, à reconnaître ses fautes, à les détester, à les réparer, et, par-là, à écarter les souffrances qui en ont été la conséquence».

³ Moscati, 1984, p. 313.

sprudenziali pubblicate nei reciproci paesi, così come la volontà di far nascere collaborazioni scientifiche⁴. Uno sguardo rivolto al panorama europeo caratterizzò così la sua carriera accademica ed anche come magistrato e politico: alla sua impostazione europeista contribuì anche la conoscenza del giurista e mistico polacco Andrea Towianski⁵, al cui movimento religioso il Canonico aderì e il cui pensiero influenzò anche la sua produzione scientifica. Canonico ebbe l'opportunità di conoscerlo proprio durante il suo viaggio europeo successivo all'aggregazione alla Facoltà di Leggi. Il suggerimento per l'incontro con Andrea Towianski venne dato al Canonico dal professore di medicina Giacinto Forni, il quale aveva saputo che il giovane giurista torinese sperava di sfruttare tale viaggio anche come occasione di rinnovamento spirituale e gli illustrò come il Towianski «porta[sse] e diffonde[sse] intorno a sé la pratica viva della legge cristiana»⁶

Merita in particolare uno studio la sua attività come penalista nell'ambito delle riforme carcerarie a livello europeo: tale tema lo aveva impegnato fin dall'inizio dei suoi studi ed è testimoniato dalla sua produzione scientifica, accompagnata dal resoconto dei viaggi compiuti in visita delle carceri di diversi paesi europei. Le opere del professore torinese permettono così un'indagine a livello europeo sugli orientamenti legislativi e le applicazioni pratiche adottate dai singoli stati, visti dagli occhi di un penalista italiano⁷.

Il fatto che questo tema avesse rappresentato uno dei suoi principali interessi è confermato dalla commemorazione della sua personalità ad opera del presidente del Senato, Giuseppe Manfredi, il quale lo ricordava in qualità di suo predecessore e sottolineava come

«egli poté nel suo insegnamento precorrere molte innovazioni che poi furono giustamente introdotte nella legislazione penale. Voi tutti ricordate le discussioni che vi furono in questo alto consesso intorno al casellario giudiziario, alla "riabilitazione dei condannati", alla "revisione dei giudicati", alla "condanna condizionale" e a tutta questa parte umana e più mite della nuova legislazione

⁴ Le lettere di Tancredi Canonico a Mittermaier sono conservate presso la biblioteca dell'Università di Heidelberg nella *Handschriftsaal*.

⁵ Bersano Begey, 1918, p. 3.

⁶ Begey, 1912, p. 9; Faldella, 1928, p. 69 dove l'autore affermava che: «Giacinto Forni per la prima volta nella estate del 1851 parlò di Andrea Towianski a Tancredi Canonico, che allora ardeva della sete spirituale nella sua anima giovanile esausta».

⁷ Per alcuni contributi recenti su Tancredi Canonico cfr. Colao, 2007; Garfinkel, 2017

criminale anche per il delinquente quando accenna ad emendarsi.»⁸

In particolare, l'interesse per l'organizzazione carceraria e per le condizioni dei detenuti – determinata anche dalla sua impostazione religiosa – caratterizzò l'attività, sia accademica sia politica, del professore torinese. Sin dalla prolusione all'anno accademico 1862-1863, il Canonico si augurava che: «gli studii e gli esperimenti incessanti per la riforma del sistema penitenziario» portassero presto ad una «vera e radicale rivoluzione in tutto il sistema punitivo»⁹. Nella sua attività come professore, accanto al corso 'teorico', egli si preoccupò altresì di organizzare per gli studenti una visita al carcere di Pallanza. Questo carcere veniva anche citato, nelle memorie delle sue lezioni, quando egli ricordava come Carlo Alberto avesse fatto erigere alcune carceri, tra le quali il 'ragguardevole' carcere centrale di Pallanza, meta delle gite d'istruzione organizzate per i suoi allievi¹⁰. La visita coinvolse «cento studenti circa» del corso di Diritto e Procedura Penale accompagnati dal professore e, in merito a tale gita d'istruzione, venne pubblicata una lettera di Tancredi canonico sulla *Rivista di discipline carcerarie*. In tale scritto emergeva l'attenzione per il detenuto come persona umana, la cui individualità non andava trascurata: egli affermava, infatti, «per me il nodo della difficoltà sta sempre nel modo d'individualizzare, quanto è più possibile, l'applicazione della pena» e anche come non andasse trascurato il percorso del detenuto uscito dal carcere per ridurre il rischio di recidive¹¹.

Un'anticipazione delle parole pronunciate in occasione del Congresso internazionale di San Pietroburgo è ravvisabile nella testimonianza di un alunno del professore, Attilio Begey, il quale ricordava come Canonico avesse condotto gli studenti nelle carceri per vedere le condizioni di vita dei delinquenti e per mostrare da vicino quali fossero le conseguenze della trasgressione della legge e che lo scopo dell'azione punitrice non avrebbe dovuto essere la «crudele vendetta» ma la «profonda emendazione del reo»¹². La sua impostazione come penalista era fortemente influenzata dal pensiero

⁸ *Atti parlamentari*, Discussioni, 27 novembre 1908.

⁹ Canonico, 1862, p. 18.

¹⁰ In merito alle riforme albertine in campo carcerario cfr. Casana, 1980.

¹¹ Canonico, 1871, p. 239.

¹² Begey, 1910, p. 20.

religioso, tanto da ritenere che ci fosse un vero e proprio dovere di correggere il 'fratello colpevole', di «piegarlo al pensiero di Dio».

Il Canonico reputava che i rappresentanti della scuola positiva sbagliassero quando assumevano come idea preponderante il fatto che studi su «fatti fisiologici e psicologici» portassero a considerare il delitto come «prodotto esclusivo e fatale di quei fatti»¹³; Tancredi Canonico pensava che, se si fosse ridotto il delitto al prodotto di fattori fisiologici esistenti nel delinquente, allora la sanzione penale si sarebbe trasformata nella mera indicazione terapeutica da fornire a direttori di ospedali e manicomi, così come la sentenza sarebbe stata soppiantata da una perizia medica¹⁴. Va sottolineato, però, come il Canonico sembrasse condividere alcuni tratti del pensiero della scuola positiva, per cui:

«molte sono le forze inerenti sì alle condizioni dell'organismo, sì alle condizioni morali dell'agente, sì alle circostanze in cui crebbe, in cui vive, in cui opera, le quali concorrono a spingerlo ed a trascinarlo a delinquere e ne diminuiscono quindi in vario grado la libertà morale e la morale imputabilità»¹⁵

Ciononostante, la sua fede religiosa lo spingeva ad esaltare la libertà di scelta dell'uomo e a sforzarsi di indicare gli strumenti necessari per esercitare «cette faculté de choisir qui ne devrait jamais se porter que sur le bien, pour se conformer au plan divin»¹⁶.

Va evidenziato, infine, come Canonico pensasse che la pena non avrebbe dovuto trascurare l'emendazione del colpevole – preoccupandosi così di limitare le «tendenze malvagie» e curare le «devianze morbose» – ma il suo ultimo fondamento avrebbe dovuto essere la riparazione all'offesa arrecata ai diritti altrui, con il 'turbamento' sociale che ne derivava, in armonia con quanto sostenuto dalla scuola 'classica' del diritto penale, guidata dal Carrara¹⁷ ed ispirata agli ideali liberali.

Il Canonico cercava quindi di indicare come andasse perseguita, nel

¹³ Canonico, 1875, p. 51.

¹⁴ Canonico, 1875, p. 53.

¹⁵ Canonico, 1875, p. 51.

¹⁶ Desjardins, 1879, p. 417.

¹⁷ Per un quadro biografico e del pensiero scientifico di Francesco Carrara cfr. Colao, 2013, pp.463-466.

campo del diritto penale, una strada che raccogliesse gli elementi favorevoli delle impostazioni di pensiero della scuola classica e positiva e intendeva dimostrarlo con una metafora alquanto efficace:

“se a conforto dei dolori del povero gli si additerà il cielo, non si tralascerà neppure di procurare che egli possa avere intanto ogni giorno il proprio pane quaggiù [...] principalmente dal suo onesto lavoro.”¹⁸

L'importanza e l'autorevolezza dei suoi studi anche in ambito europeo è testimoniata dal fatto che, proprio sul *Bulletin de la Société général des prisons*, il professore parigino Albert Desjardins dedicasse un lungo paragrafo alle opere del professore torinese. In tale contributo si riconosceva al Canonico, nell'ambito della materia penitenziaria, «une parfaite connaissance des conditions et un grand soin des détails qui y ont tant d'importance»¹⁹. Si evidenziava altresì come, nonostante la sua spiritualità e la forte fede religiosa, Canonico non perdesse di vista neppure i risultati ottenuti nel campo scientifico.

La sua attività a livello internazionale nell'ambito delle riforme carcerarie, come studioso e politico, si protrasse per molti anni e venne riconosciuta anche all'estero: si ricordava, infatti, come egli avesse presieduto «en 1893, une section du Congrès pénitentiaire international. Il a également représenté son pays aux Congrès de Stockholm et de Saint-Petersbourg»²⁰. Di particolare interesse è il rapporto – scritto in francese - che il professore espose al Ministro dell'Interno in occasione del Congresso penitenziario internazionale che si tenne a Roma nel 1885. Il Canonico aveva nuovamente affrontato un lungo viaggio attraverso l'Europa soggiornando a Bruxelles, Amburgo, Stoccolma, Oslo, Berlino, Monaco, Stuttgart, Varsavia e San Pietroburgo: nella relazione egli affermava di essere stato ben accolto in ogni paese, e aiutato dai funzionari incaricati così come dagli «agents diplomatiques et consulaires» del Regno d'Italia residenti nei diversi paesi. Il professore torinese descriveva nella relazione le carceri visitate concentrandosi in particolare sulle possibilità di lavoro e di istruzione offerte ai detenuti, così come

¹⁸ Canonico, 1875, p. 57.

¹⁹ Desjardins, 1879, p. 418.

²⁰ Proudhomme, 1905, p. 455.

sulle strutture per la detenzione dei minori²¹. Con riguardo a quest'ultimo tema, il professore torinese aveva già pubblicato, nel 1872, alcune *Considerazioni sui riformatori dei minorenni*²² in risposta al primo quesito posto dalla Commissione per la riforma carceraria²³: Tancredi Canonico riteneva che, a differenza delle carceri dove – in ossequio al principio di eguaglianza di trattamento – a tutti i detenuti dovevano essere applicate le stesse regole, nei riformatori non fosse necessario attuare un unico sistema, ma anzi come la «varietà di mezzi» e la libertà di azione fossero benefiche. Infatti, l'azione 'emendatrice' in questo caso doveva mirare a comprendere quale fosse l'ambito nel quale in ciascun individuo si celasse il «deviamento della sua attività morale».

Il professore sottolineava anche come i riformatori dovessero essere distinti dagli istituti di beneficenza, dove venivano accolti i minori orfani o in particolari condizioni di disagio: in questo tipo di strutture i giovani ospiti si sarebbero sentiti avviliti se si fossero sentiti equiparati ai giovani delinquenti e questo avrebbe determinato che si spezzasse «il filo che li univa alla popolazione onesta». Non solo, anche i guardiani avrebbero contribuito a portare i minori sulla cattiva strada così che: «otto volte su dieci si può scommettere che a chi venne dimesso da tali ibridi riformatorii si apriranno ben preso le porte di una vera prigione»²⁴. Anche Giovanni Emilio Cerruti, esploratore e fautore di una spedizione privata per un tentativo di colonizzazione nel Borneo, condivideva l'opinione del professore torinese e approvava l'idea di

²¹ Canonico, 1885. In merito al tema della giustizia minorile si richiama il recente contributo di Colao, 2016, pp. 1-29.

²² Canonico, 1872¹.

²³ Il quesito posto era il seguente: «quale sia il miglior modo di erigere e di ordinare nel più breve tempo stabilimenti pubblici di lavoro, a cui per provvedimento del giudice penale si inviano i minori d'anni 14 che nei crimini e delitti hanno agito senza discernimento ed i minori d'anni 16, oziosi, vagabondi e questuanti nei casi previsti dal codice; e case di ricovero forzato pei giovani discoli ed incorreggibili che s'inviano per provvedimento d'autorità paterna».

La Commissione chiedeva in particolare se fossero più opportune «case agricole o industriali» ovvero «case di lavoro a vita sedentaria» o se convenisse collocare alcuni di questi giovani presso famiglie o industrie private e, in caso affermativo, quali fossero i requisiti da pretendere da chi era destinato ad accoglierli.

²⁴ Canonico, 1872¹, p. 8.

mantenere gli istituti minorili completamente distinti da qualsiasi altro stabilimento perché riteneva che il continuo contatto colle carceri avrebbe dato ai riformatori «un carattere troppo punitivo ed avvilito»²⁵. Proprio la necessità di evitare questo tipo di trattamento, permeava la concezione di Tancredi Canonico sulla reclusione per i minori. Già Ilarione Petitti di Roreto, consigliere di Stato e promotore delle riforme carcerarie durante il regno di Carlo Alberto, aveva sostenuto la necessità di mantenere divisi i giovani delinquenti dagli adulti poiché si correva il rischio che un minorenne che avesse commesso un reato di scarsa gravità entrasse in contatto con criminali incalliti e lo si condannasse così ad «un castigo ben più terribile, [...] quello d'istruirsi a nuove colpe»²⁶.

Un interesse particolare del professore torinese riguardava proprio la possibilità di fondare alcuni riformatori agricoli, sfruttando le isole italiane: a questo tipo di destinazione egli riteneva più adatti i giovani oltre i sedici anni e coloro che parevano avere più difficoltà a ravvedersi, ancora una volta sottolineando l'importanza di allontanarli da coloro che avrebbero potuto corromperli²⁷. Proprio questo punto della sua riflessione doveva avere destato un particolare interesse anche a livello europeo poiché il già citato professore francese Desjardins ne aveva parlato sul *Bulletin de la Société générale des prisons*: va sottolineato come Desjardins si soffermasse sul tema della «concessions de terrains, pouvant mener à l'acquisition de la propriété»²⁸. Si trattava del risvolto più innovativo del contributo di Tancredi Canonico, che stupisce anche il lettore contemporaneo: egli riteneva, infatti, che si potesse pensare di affidare ai giovani – conclusasi la reclusione – alcuni terreni, dei quali avrebbero col tempo acquisito la proprietà. Si sarebbe così assicurato il loro sostentamento e si avrebbe fornito il migliore strumento contro una possibile recidiva, ovvero la conoscenza di un'attività lavorativa e la possibilità di portarla avanti in autonomia²⁹. Nella medesima direzione si inseriva l'idea del Canonico che fosse utile impartire alcune lezioni «preparatorie alla vita libera» nel momento in cui si avvicinava l'uscita dei giovani, in modo

²⁵ Cerruti, 1872, p. 4.

²⁶ Petitti di Roreto, 1840, p. 33.

²⁷ Canonico, 1872¹, p. 18.

²⁸ Desjardins, 1879, p. 420.

²⁹ Canonico, 1872¹, p. 18.

che «si facessero loro conoscere le difficoltà che li aspettavano all'uscir dal ricovero e si additassero loro i mezzi pratici per vincerli»: il professore si rendeva conto dei problemi che questi giovani, ignari del mondo, avrebbero incontrato e come fosse facile che, in questo modo, tornassero a delinquere³⁰. La costante preoccupazione di Tancredi Canonico era quella di offrire gli strumenti per l'espiazione della pena, per il ravvedimento del colpevole: in una lunga lettera all'amico Canonico, Vincenzo Garelli sottolineava come anche la scelta della collocazione degli istituti penitenziari dovesse accordarsi alla natura dei luoghi e della popolazione interessata. In questo ambito, egli biasimava il fatto che ci si fosse troppo lasciati influenzare dalle istituzioni penali in uso presso altri popoli senza tener conto delle differenze sociali ed economiche, non preoccupandosi del «carattere individuale e nazionale»³¹. Come Canonico aveva affermato fin dagli inizi dei suoi studi, la sua preoccupazione era quella di rendere la pena il più individualizzata possibile: si manifestava così, accanto alla conoscenza teorica e pratica degli altri sistemi europei, una tendenza a non «copiare servilmente» le istituzioni degli altri paesi, considerando invece le tendenze e le inclinazioni della popolazione locale³². Tale idea rispecchiava una convinzione condivisa da molti, secondo la quale anche l'ordinamento penitenziario avrebbe dovuto rispettare le caratteristiche che la natura dei luoghi e le abitudini di vita davano ad una determinata popolazione, in modo da non inasprire insensatamente la pena. Proprio sulla rivista *Effemeride carceraria* si leggeva che

«se gl'inglesi perciò, gli americani, i germani sono essi in istato di reggere ad un cellulamento di maggiore durata; i francesi per contro, gl'italiani dall'animo ardente per la vita commerciale, per natura battaglieri, non potrieno durarla ad un isolamento pe' primi sancito³³.»

È altresì interessante sottolineare come Tancredi Canonico proponesse un cambiamento del regolamento del 1862, con il quale si identificavano con le 'case di custodia' anche gli stabilimenti destinati ai «giovani incorreggibili

³⁰ Canonico, 1872¹, pp. 15-16.

³¹ Garelli, 1870, p. 11.

³² Garelli, 1870, p. 12.

³³ Rossi, 1865, p. 720.

per provvedimento d'autorità paterna»: la Commissione aveva chiesto, infatti, come dovesse «essere regolata l'autorità paterna riguardo al 'ricovero forzato dei minorenni». Il professore Canonico riteneva che, in questo caso, i genitori godessero di un 'sussidio straordinario' da parte dello Stato quando non riuscivano autonomamente a porre freno «ai travimenti dei figli» e non si trattasse, invece, di giovani dei quali si dovesse occupare lo Stato e, pertanto, che gli stabilimenti andassero distinti. Anche con riferimento a questo punto, Ilarione Petitti di Roreto aveva messo in guardia i genitori contro il pericolo che correvano costringendo i figli 'incorreggibili' ad una breve detenzione: egli ricordava loro come si rischiasse di «confermare nella via de' reati» questi giovani e che altri strumenti sarebbero stati più efficaci per riportarli sulla retta via³⁴.

Con riferimento alla possibilità dei genitori di 'ricovero forzato' dei figli, vale la pena ricordare quanto affermava, molti anni prima, il professore Casanova³⁵ quando sosteneva che la possibilità per il padre di un minore di 16 anni di età che avesse dato motivi di particolare rimprovero di farlo tenere in arresto per un massimo di un mese, senza necessità di particolari autorizzazioni, fosse conforme ai principi costituzionali perché: «il bene stesso dei figli esige che il padre abbia un diritto di correzione»³⁶. Tancredi Canonico sottolineava altresì come i genitori dovessero comunque provvedere al mantenimento dei figli reclusi in riformatorio, a meno che non provassero di essere impossibilitati a farlo³⁷.

L'influenza di Towianski si faceva sentire anche quando il professore torinese indicava come andasse elaborata l'azione educativa ed 'emendatrice' nei confronti dei giovani delinquenti. La religione occupava, infatti, il primo posto nel programma di educazione dei giovani e Tancredi Canonico sosteneva che l'istruzione religiosa avrebbe alimentato quel «fievole germe buono che deve contrastare ad ogni momento con tante forze contrarie»³⁸.

³⁴ Petitti di Roreto, 1840, p. 34.

³⁵ Canonico, 1872¹, p. 23. Il Canonico affermava: «il minorenni ricoverato per provvedimento d'autorità paterna rimanendo più direttamente sotto il governo del padre, il quale da un istante all'altro può riaprirgli la sua casa, il suo ricovero non muta sostanzialmente né le relazioni che esso ha colla propria famiglia, né la condizione sociale che occupava».

³⁶ Casanova, 1859, pp. 47-48.

³⁷ Canonico, 1872¹, pp. 34-35

³⁸ Canonico, 1872¹, pp. 10-11.

Accanto all'educazione religiosa, il professore sosteneva che fosse necessaria un'istruzione morale e all'avviamento al lavoro, con differenze fra i giovani minori e maggiori dei quattordici anni. L'importanza del pensiero del mistico polacco per l'elaborazione delle teorie scientifiche di Canonico emergeva anche dalle memorie delle lezioni, nelle quali si occupava di trattare diffusamente il tema delle istituzioni carcerarie³⁹. Nel paragrafo dedicato alle *principali riforme moderne del sistema punitivo* il professore non mancava di affermare come la spinta propulsiva ad un cambiamento – in particolare nel sistema penitenziario – fosse dovuta all' «alito sereno e consolatore» che il Cristianesimo introdusse nel concetto di pena, perché «il Cristianesimo, nato si può dire nelle prigioni, si addimesticò ben presto colle carceri» e la visita ai carcerati venne introdotta come un'opera di misericordia raccomandabile. La convinzione dell'importanza di considerare il delinquente come persona, con lo sguardo permeato dalla fede cristiana, lo accompagnò per tutta la vita. Infatti, nel 1891, il Canonico si preoccupava di sottolineare come questa opinione fosse condivisa anche a livello europeo, riportando le parole di Petersen, direttore di un carcere in Norvegia, il quale sosteneva come ogni uomo portasse dentro di sé gli stessi germi che sarebbero potuti sfociare in azioni delittuose ma

«seulement, l'éducation, la religion, l'amour du bien, la lutte contre moi-même ont empêché ces germes de se développer et de produire leurs mauvais fruits»⁴⁰,

In merito al tema del rientro del condannato nella società, il professore si occupava di rispondere con lo scritto *Sulla durata dell'isolamento nelle carceri*⁴¹, ancora una volta frutto del suo impegno come penalista anche a livello europeo. Infatti, con tale scritto Canonico si proponeva proprio di rispondere ad un quesito sulla durata dell'isolamento in carcere posto in occasione del Congresso penitenziario di Bruchsal per il successivo Congresso che si sarebbe tenuto a Stoccolma. Canonico sosteneva che il Governo dovesse preoccuparsi che il condannato, alla scadenza della pena, rientrasse nella società: «non solo meno corrotto di prima, ma capace di condurvi una vita la

³⁹ Canonico, 1872², pp. 362 ss.

⁴⁰ Canonico, 1891, p. 19.

⁴¹ Canonico, 1877, p.3.

men lontana che sia possibile da quella d'un uomo onesto e laborioso»⁴². In caso contrario, il rischio era quello che, alle prime difficoltà, «tutti i precetti morali che il prigioniero avrà imparato nell'isolamento si dilegu[assero]»: per queste ragioni era necessario – secondo Tancredi Canonico – che, con l'approssimarsi della fine della pena, la vita del carcerato diventasse quanto più simile possibile a quella che l'avrebbe atteso fuori dalla prigione⁴³. Anche in questo caso, rivolgendosi ad un consesso internazionale, egli sottolineava l'importanza del fatto che coloro ai quali spettava l'applicazione della pena avessero libertà di agire e mezzi sufficienti perché potesse applicarsi la «repressione penale in modo conforme ai canoni essenziali del magistero educativo, all'indole della natura umana, possibilmente, altresì alle condizioni speciali di ciascun individuo»⁴⁴. Le parole del Canonico sembravano richiamare quelle dell'autorevole Ministro della giustizia olandese, Van der Bruggen, il quale aveva dedicato molti studi al sistema penitenziario, trovandosi altresì nella posizione di dare applicazione concreta alle proprie teorie. Anch'egli rimarcava l'importanza di offrire un margine di discrezionalità a coloro che si occupavano dell'applicazione delle pene poiché le differenze di età, di carattere, di costituzione fisica rendevano inimmaginabile l'applicazione di regole uguali per tutti⁴⁵. Va sottolineato, pertanto, come la necessità di rendere la pena il più possibile adeguata alla caratteristica del singolo fosse una convinzione diffusa a livello europeo, della quale il Canonico si era fatto promotore per il territorio italiano.

Anche nella relazione fatta al Ministro in occasione del Congresso penitenziario internazionale, il Canonico aveva descritto nel dettaglio le visite effettuate ai riformatori: in Belgio egli apprezzava la «direction intelligente et affectueuse qui y préside», il fatto che venisse offerta a tutti l'istruzione primaria così come si insegnasse un lavoro sia ai maschi sia alle femmine. Canonico evidenziava come il lavoro dei giovani residenti nel riformatorio servisse per sostenere le necessità e le spese dell'istituto tanto più che «le *surplus* est vendu par les entrepreneurs qui son obligé d'apprendre gratis leur métier aux enfants». Il suo interesse per il benessere materiale dei giovani

⁴² Canonico, 1877, p.9.

⁴³ Canonico, 1877, p.11.

⁴⁴ Canonico, 1877, p.7.

⁴⁵ Van der Bruggen, 1865, pp. 109-110.

detenuti – che avrebbe concorso al benessere spirituale degli stessi – emergeva dall’osservazione per cui «c’est qui m’a frappé le plus dans cet établissement, outre la propreté, c’est la bonne mine et la figure généralement gaie des détenus». Il sistema belga era conforme anche all’idea manifestata nel 1872 che promuoveva la divisione degli stabilimenti per i giovani delinquenti e per i minori abbandonati: a questi ultimi, infatti, erano destinati due distinte strutture, una per i maschi ed una per le femmine⁴⁶. Anche in Svezia il professore torinese aveva potuto constatare come i giovani abbandonati fossero ospitati in stabilimenti distinti da quelli dei minori delinquenti: spesso si trattava di «institutions privées soutenues par le gouvernement, de même que ceux qui sont détenus pour correction paternelle»⁴⁷. Tancredi Canonico si era recato anche in Polonia, terra d’origine del mistico Andrea Towianski, ed era rimasto particolarmente colpito dalla ‘colonia agricola e industriale’ di Studzieniec, nata dall’iniziativa della *Société des colonies agricoles et asiles industriels*: egli sottolineava come il direttore di tale struttura avesse studiato l’organizzazione degli stabilimenti dello stesso tipo in Europa per meglio dirigere la struttura cui era a capo. I giovani erano divisi in gruppi di 15, ognuno dei quali aveva a disposizione un proprio edificio, cui si aggiungevano la chiesa e le case del direttore e dei guardiani che formavano così una sorta di villaggio: il professore sottolineava il tratto umano e ‘familiare’ di tale impostazione che aveva fatto sì che – in base alle statistiche in suo possesso – si fosse accertato che su ventiquattro giovani che avevano terminato la pena solo quattro fossero incorsi in una recidiva⁴⁸.

In conclusione alle sue osservazioni su quanto visto nel viaggio europeo, egli indicava al ministro come *in primis* fosse necessaria l’approvazione del nuovo codice penale, già presentato al parlamento perché un «système pénale définitif» era imprescindibile per un’organizzazione sistematica delle carceri. D’alto canto, egli sottolineava come fosse necessario avere riguardo alle caratteristiche peculiari degli italiani che – a suo avviso – avrebbero dovuto far preferire il lavoro all’aria aperta. Anche in questa occasione il Canonico dimostrava la ‘modernità’ del suo pensiero e l’influenza della sua impostazione religiosa poiché affermava che la maggior parte degli sforzi dovesse

⁴⁶ Canonico, 1885, pp. 6-7.

⁴⁷ Canonico, 1885, p. 11.

⁴⁸ Canonico, 1885, p. 22

essere destinata alle istituzioni con finalità ‘preventiva’ come quelle per i giovani delinquenti – che rimanevano sempre al centro dei pensieri del professore – per i minori abbandonati e cercando di rendere più efficace il «*patronage des libères*», essenziale per evitare le recidive. Anche la buona preparazione e del personale penitenziario – così come la garanzia di un buon stipendio e un buon stile di vita – avrebbero garantito un migliore funzionamento del sistema carcerario perché, se non si poteva immaginare di eliminare il crimine, «*des efforts persévérants, réels et bien dirigés, on peut contribuer à en diminuer l’intensité et la fréquence*»⁴⁹.

Anche nella relazione al Ministero, dopo aver illustrato nei dettagli la situazione dei paesi stranieri, Canonico non mancava di evidenziare ancora una volta l’importanza di applicare una pena quanto possibile connaturata alla natura umana in generale e al “*caractère spécial des Italiens*”⁵⁰ in particolare. È interessante notare come la conoscenza approfondita della tematica carceraria a livello teorico e l’esperienza concreta della situazione esistente negli altri paesi europei avesse confermato la sua idea di trarre sì giovamento dalla buona riuscita di altre esperienze europee ma avesse confermato la convinzione che fosse necessario un regolamento in materia penitenziaria che tenesse conto delle caratteristiche di una determinata popolazione⁵¹.

Anche nella conferenza tenuta nel 1891 in occasione del Congresso Penitenziario internazionale, il Canonico offriva all’uditorio un panorama completo sulla situazione delle carceri europee e si soffermava in particolare su quello che lui definiva il ‘sistema irlandese’. Il particolare interesse che rivestiva tale tipo di ordinamento penitenziario dipendeva dal fatto che esso prevedesse un percorso ‘a tappe’ che ben rispecchiava l’idea del Canonico di una progressiva emendazione del reo, un cammino spirituale e materiale volto al ravvedimento del delinquente. Tale sistema prevedeva una prima

⁴⁹ Canonico, 1885, pp. 43-44.

⁵⁰ Canonico, 1885, p. 43.

⁵¹ Nel caso specifico dell’Italia, egli affermava genericamente che «*il est convenable de laisser ensuite une certaine latitude aux directeurs des prisons, soit pour retenir les condamnés dans l’isolement, soit pour les placer au travail en commun, soit pour les destiner aux différentes industries, soit pour les assigner aux travaux en plein air, selon les aptitudes et la conduite de chacun*»

fase di isolamento, di riflessione, quasi una presa di coscienza del male compiuto e una seconda fase di lavoro in comune. Questo percorso prevedeva altresì un'istruzione preparatoria alla vita libera, così come Canonico aveva sperato si realizzasse: questa «*école spéciale*» avrebbe avuto il compito di preparare i prigionieri ad un buon uso della loro libertà⁵².

Questo tipo di organizzazione penitenziaria avrebbe avuto così l'esito, da un lato, di rendere la pena il più possibile personalizzata secondo le caratteristiche del singolo condannato e, dall'altro, di preparare progressivamente i detenuti ad una vita onesta e laboriosa. Le parole del Canonico parevano richiamare quelle risalenti agli inizi della sua attività accademica, quando affermava come fosse necessario cercare i mezzi di attivare un ordinamento penale che rispondesse ad un tempo «alle esigenze del giusto, ai bisogni della società ed a quelli non meno gravi del delinquente!»⁵³. In trent'anni di esperienza concreta e di elaborazione scientifica il Canonico aveva sì perfezionato le sue conoscenze, ma aveva mantenuto saldi i principi che permeavano il suo lavoro come penalista.

Anche le considerazioni fatte nel 1891, in merito alla rispondenza del sistema irlandese allo scopo di «sauvegarder la sécurité publique en rendant à la vie libre des hommes capables de travailler», sembravano richiamare le idee espresse vent'anni prima quando traspariva dai suoi scritti come l'interesse per questa tematica non dipendesse esclusivamente dalle convinzioni religiose del professore, ma anche dalla qualificazione del problema come una questione di 'economia sociale' poiché la parte di popolazione composta dai detenuti «nega[va] al sociale consorzio il suo contributo di azione operosa ed onesta»⁵⁴.

Il messaggio finale di Tancredi Canonico, frutto della sua lunga attività come penalista impegnato a livello europeo, mostrava una vera apertura verso gli altri paesi che vedeva come elemento unificante la fede cristiana. Era necessario, sì, garantire una pena il più possibile personalizzata e adatta alle caratteristiche dipendenti dal carattere nazionale e individuale ma lo scopo finale, da perseguire sia a livello italiano sia a livello europeo, restava quello di

⁵² Canonico, 1891, p. 11.

⁵³ Canonico, 1861, pp. 11-12.

⁵⁴ Canonico, 1872², p. 8.

« faire pénétrer jusque dans la partie la plus dégradée de la société l'action de ce principe supérieur à toute différence de nationalité, de coutumes, d'opinions, vers lequel tout cœur droit soupire : le rachat moral de l'homme et de l'humanité !⁵⁵»

BIBLIOGRAFIA FINALE

Atti parlamentari, Discussioni, 27 novembre 1908.

Begey A., *Tancredi Canonico nelle sue relazioni con Andrea Towianski*, Milano-Torino-Roma, 1912.

Bersano Begey M., *Vita e pensiero di Andrea Towianski (1799-1878)*, Milano, 1918,

Canonico T., Canonico, *Una visita al Penitenziario di Pallanza*, in "Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale con la statistica", anno 1, Firenze, 1871, pp. 239-240.

Canonico T., *Considerazioni sui riformatorii dei minorenni in risposta al 1^o dei quesiti posti a studio dalla Commissione per la riforma carceraria*, Torino, 1872.

Canonico T., *Introduzione allo studio del diritto penale. Del reato e della pena in genere. Memorie delle lezioni*, Torino, 1872.

Canonico T., *Il delitto e la libertà del volere*, Torino, 1875.

Canonico T., *Sulla durata dell'isolamento nelle carceri* in *Atti della Regia Accademia delle scienze di Torino pubblicati dagli accademici segretari delle due classil*, Torino, 1876, pp. 237-249.

Canonico T., *Sulla durata dell'isolamento nelle carceri*, Torino, 1877.

Canonico T., *Une course à travers quelques prisons de l'Europe à l'occasion du congrès pénitentiaire international de Rome. Rapport à S.E. le ministre de l'intérieur, président du conseil des ministres*, Neuchatel 1885, (Extrait du bulletin de la commission pénitentiaire internationale).

Canonico T., *La réforme pénitentiaire : conférence donnée à Saint-Pétersbourg par Tancredi Canonico délégué officiel au congrès pénitentiaire international*, Roma, 1891.

⁵⁵ Canonico, 1891, p. 23.

Casana P., *La riforma carceraria all'epoca di Carlo Alberto*, in "Annali della fondazione Luigi Einaudi", tomo 16, Torino, 1980, pp. 281-329.

Casanova L., *Del diritto costituzionale. Lezioni del professore Ludovico Casanova*, a cura di Cesare Cabella, vol. I, Genova, 1859.

Cerruti E., *Della deportazione come base fondamentale delle riforme carcerarie e della colonizzazione italiana. Lettera di G. Emilio Cerruti al cavaliere Tancredi Canonico*, Torino, 1872.

Colao F., *Il principio di legalità nell'Italia di fine ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...]nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» n. 36, 2007, pp. 697-742.

Colao F., *Francesco Carrara in Dizionario Biografico dei giuristi Italiani*, a cura di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletto, Bologna, 2013, pp. 463-466.

Colao F., *"L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio" La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale*, in «Historia et ius», 1/2016, pp. 1-29.

Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo, Roma, 1890.

Desjardins A., *La Science pénale, d'après les écrits de M. Tancredi Canonico, conseiller à la Cour de cassation de Rome*, in "Bulletin de la Société générale des prisons", vol. 3, 1879, Paris, pp. 417-420.

Faldella G., *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico e Scipione Giordano. Vite parallele*, Torino, 1928.

Garelli V., *Lettere al cav. Avv. Tancredi Canonico, prof. di diritto penale nella Regia Università di Torino in Delle colonie di beneficenza e di pena. Lettere sull'arcipelago toscano per Vincenzo Garelli*, 1870, Torino, pp. 5- 120.

Garfinkel P., *Criminal law in liberal and fascist Italy*, Oxford, 2017.

Moscati L., *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, 1984.

Petitti di Roreto I., *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, 1840.

Pifferi M., *L'individualizzazione della pena*, Milano, 2013.

Pifferi M., *Reinventing Punishment*, Oxford, 2016.

Proudhomme H., "Revue pénitentiaire: bulletin de la Société générale des prisons", anno 29, Parigi, 1905, pp. 454-455.

IDA FERRERO

Rossi T.C., *Filosofia dei sistemi penitenziari attinta dalle opere di Mittermayer sulle carceri d'Europa e d'America dal T. Cav. Rossi*, in "Effemeride carceraria ossia l'amministrazione delle carceri giudiziarie, case e luoghi di pena" anno 1, Torino, 1865, pp. 708-720.